



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo Bevilacqua	Presidente
Dott. Matteo Buffoni	Giudice rel.
Dott.ssa Paola Cavarero	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 3/2019 R.G., promosso da DALPISERVICE EUROPE S.R.L. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Lanzo Torinese (TO), Via 11 Settembre 2001 n. 2, C.F. 11535340019, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 71 presso lo studio dell'avv. Amedeo Rosboch, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso

-ricorrente-

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 28/10/2019 Dalpisservice Europe s.r.l. proponeva domanda di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.

Con decreto depositato il 3/12/2019 il Tribunale assegnava alla società



debitrice il termine di 120 giorni per presentare la proposta, il piano e la documentazione.

Con il medesimo decreto il Tribunale nominava “precommissario giudiziale” il dott. Luca Poma, demandandogli l’incarico di vigilare sull’attività della ricorrente. Inoltre disponeva che, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto, Dalpervice Europe s.r.l. depositasse la somma di euro 20.000,00 a titolo di anticipo per il compenso dovuto al precommissario e per consentire la “copertura” delle spese iniziali del procedimento. Disponeva, infine, gli obblighi informativi periodici.

Con nota datata 8/1/2020 il dott. Poma informava il Tribunale che Dalpervice Europe s.r.l. in liquidazione non aveva provveduto al deposito della somma di euro 20.000,00.

Con memoria depositata il 14/1/2020 Dalpervice Europe s.r.l. rinunciava alla domanda.

Preso atto di quanto sopra esposto, il Giudice relatore riferiva al Collegio.

2. Secondo la migliore dottrina, in caso di presentazione di una domanda di concordato preventivo c.d. “in bianco” il controllo del Tribunale circa il deposito del piano e dell’ulteriore documentazione prevista dall’art. 161, commi 2 e 3, L.F. deve essere eseguito alla scadenza del termine concesso per integrare la domanda, applicandosi, in difetto, l’art. 162, comma 2, L.F. La stessa disposizione si applica in caso di violazione da parte del debitore degli obblighi informativi periodici previsti dall’art. 161, comma 8, L.F. Quanto al mancato deposito della “cauzione”, osserva il Collegio che l’inottemperanza del debitore non è espressamente sanzionata; tuttavia,



argomentando sulla base del disposto dell'art. 163, ultimo comma, L.F. (il quale, con riferimento alla fase successiva all'ammissione del concordato, prevede la revoca *ex art.* 173, comma 1, L.F.), deve ritenersi che, nella fase anteriore all'ammissione, la conseguenza sia quella dell'improcedibilità del ricorso.

Tanto premesso, è decisivo considerare che – come risulta dalla nota del dott. Poma depositata l'8/1/2020 – Dalpervice Europe s.r.l. in liquidazione non ha depositato la “cauzione” entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dal decreto del 3/12/2019.

È superfluo interrogarsi circa l'ottemperanza agli obblighi informativi periodici disposti con il medesimo decreto, perché in data 14/1/2020 Dalpervice Europe s.r.l. ha rinunciato alla domanda.

Per la stessa ragione, è superfluo attendere il decorso del termine di 120 giorni (che andrebbe a scadere il 9/4/2020, perché il decreto è stato comunicato a Dalpervice Europe s.r.l. il 10/12/2019).

In conclusione, va dichiarata l'improcedibilità del ricorso.

Giova precisare che la mancata convocazione del debitore non integra violazione del precetto di cui all'art. 162, comma 2, L.F.

Infatti la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: *“Il debitore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo in pendenza della procedura fallimentare a suo carico, non deve essere sentito in camera di consiglio per l'esercizio del suo diritto di difesa qualora ne sia stata già disposta l'audizione prima della dichiarazione di fallimento, ed abbia avuto la possibilità di svolgere tutte le difese nel corso della procedura”* (Cass., sentenza n. 11113/2010).



Alla luce di tale principio, la convocazione del debitore si appalesa superflua per una duplice ragione: non solo Dalpisservice Europe s.r.l. ha rinunciato alla domanda di “concordato in bianco”, ma ha altresì depositato istanza di fallimento “in proprio”.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso presentato da Dalpisservice Europe s.r.l.

Così deciso in Ivrea nella camera di consiglio del 14/2/2020

Il Presidente

(dott. Vincenzo Bevilacqua)

Il Giudice est.

(dott. Matteo Buffoni)

